

PIANO SOCIALE DI ZONA 2014-2016



Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri,
Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia,
Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)

Adottata dal Commissario *ad acta* con Deliberazione n. 1 del 31.03.2015 (prot. n. 5112/UDP)

L'anno 2015 (duemilaquindici) addì 31 del mese di marzo con la presente Convenzione da valersi per ogni effetto di legge

TRA

1. Il Comune di Accadia , in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
2. Il Comune di Anzano di Puglia, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
3. Il Comune di Ascoli Satriano, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
4. Il Comune di Bovino, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
5. Il Comune di Candela, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;

6. Il Comune di Castelluccio dei Sauri, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
7. Il Comune di Castelluccio Valmaggiore, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
8. Il Comune di Celle di San Vito, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza
9. Il Comune di Deliceto, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014; della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
10. Il Comune di Faeto, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
11. Il Comune di Monteleone di Puglia, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
12. Il Comune di Orsara di Puglia, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
13. Il Comune di Panni, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
14. Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
15. Il Comune di Sant'Agata di Puglia, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;
16. Il Comune di Troia, in persona del Commissario ad Acta avv. Costanza Moreo, domiciliato per la carica presso il Comune di Troia, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1953 del 06.10.2014;

PREMESSO

- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale 10.07.2006, n.19 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12.07.2006) *“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e dalla Legge n. 328 dell’08.11.2000;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- che con la Deliberazione n. 1534 del 02.08.2013 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 19/2006, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2013-2015;
- che i Comuni, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che nell’esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che con deliberazione n. 1953 del 6 ottobre 2014 la Giunta regionale ha disposto di procedere, ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale n. 19/2006, all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, appartenenti all'Ambito Territoriale di Troia, attraverso la nomina di un Commissario *ad acta* a motivo della mancata adozione e sottoscrizione della forma associativa intercomunale e della mancata stesura e adozione del Piano di zona, essenziali per l'esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;
- che con la predetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1953/2014 è stata nominata l’avv. Costanza Moreo, dirigente regionale, quale Commissario *ad acta* dei Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,

Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, aggregati nell'Ambito Territoriale di Troia;

- che con deliberazione del Commissario *ad acta* n. 1/2015 si è inteso far ricorso alla forma della Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, di cui alla Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19 per tutto il periodo di vigenza del Piano di Zona 2014-2016;
- che con la citata deliberazione il Commissario *ad acta* ha approvato lo schema della presente Convenzione e ha disposto di gestire in forma associata il Piano Sociale di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:
 - a) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale;
 - b) la costituzione di un ufficio comune, che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- che, sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, il Commissario, tenuto conto delle criticità emerse e dei gap organizzativi esistenti, ha provveduto ad operare una rimodulazione organica dell'assetto organizzativo ed istituzionale dell'Ufficio di Piano;
- che, a tale scopo, ha preliminarmente tenuto una serie di incontri con i Sindaci dei 16 Comuni costituenti l'Ambito di Troia, al fine di recepirne le istanze in ordine all'assetto organizzativo da conferire al nuovo Ufficio di Piano, nonché all'Ambito stesso;
- che nel corso di tali incontri è emersa la volontà, espressa dalla maggior parte delle Amministrazioni comunali, di tener conto delle determinazioni assunte dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito con la deliberazione n. 4 dell'11 aprile 2014, con la quale, nell'approvare lo schema di convenzione per la gestione associata comunale *ex art.* 30 del d.lgs. n. 267/2000, si è stabilito di procedere ad un avvicendamento sia del Comune capofila sia della sede dell'Ufficio di Piano, proponendo il Comune di Bovino quale Comune capofila dell'Ambito ed il Comune di Accadia quale sede istituzionale dell'Ufficio di Piano;
- che il Commissario, pur nell'intento di tener conto delle volontà manifestate da n. 12 Amministrazioni ed in considerazione di quanto stabilito nel Piano Regionale Politiche Sociali 2013 – 2015, ha rilevato, tuttavia, la sussistenza di significative criticità che, emerse a seguito dell'attività di verifica tecnico-contabile condotta sugli atti emanati, ha richiesto soluzioni adeguate nelle more della definitiva attuazione delle determinazioni comunali espresse nella sopra citata deliberazione n. 4/2014;
- che, al contempo, il Coordinamento Istituzionale, presieduto dal Sindaco del Comune Capofila (Troia), nell'espletamento delle sue funzioni gestionali inerenti il Piano Sociale di Zona 2010 - 2012 e successive proroghe, ha provveduto a deliberare in merito all'attivazione di procedure di gara volte ad assicurare continuità ai servizi d'Ambito scaduti il 31.12.2014, in attesa del

completamento dell'iter procedurale di redazione ed approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona;

- che, alla luce di quanto sopra evidenziato, il Commissario prendeva comunque atto di criticità determinanti ai fini dell'immediata determinazione dell'assetto gestionale dell'Ambito.

Infatti:

- rilevato che il Piano Sociale di Zona dell'Ambito di Troia 2010-2012 e successive proroghe ha determinato impegni vincolanti, giuridicamente e finanziariamente, per l'esecuzione dei servizi;
- verificato che dalle rendicontazioni inerenti il periodo 2010-2012 e successive proroghe, nonché dalla rendicontazione al 31.12.2014 risultano, anche a seguito di solleciti, non effettuati versamenti a titolo di cofinanziamento dei servizi da parte dei Comuni evidenziati nel prospetto di rendicontazione (scheda finanziaria);
- specificato che il versamento della quota di cofinanziamento, da parte dei Comuni dell'Ambito, è obbligatorio, visti gli impegni sottoscritti con l'approvazione del Piano di Zona 2010-2012 e successive proroghe;
- rilevato che il mancato versamento del cofinanziamento ha prodotto una non trascurabile criticità derivante dall'attuale sussistenza di un disallineamento tra dato contabile iscritto in bilancio tra i residui e valore finanziario in relazione alla corretta costituzione, presso il Comune di Troia, della dotazione monetaria del budget finanziario dei residui di Piano 2010-2014 (ovvero della cassa), finalizzato al finanziamento degli obiettivi di servizio per le annualità 2015– 2016;
- richiamato il PRPS 2013-2015 in relazione all'individuazione e localizzazione dell'Ente capofila, nonché le regole nello stesso stabilite circa il sistema di gestione contabile dell'Ambito, sulla base delle quali la gestione finanziaria e monetaria non può che intervenire attraverso il bilancio (e, quindi, la cassa) del Comune Capofila, essendo il Comune destinatario del trasferimento sia delle risorse finanziarie rivenenti dai residui delle precedenti annualità, sia degli ulteriori stanziamenti, pubblici e privati (FNPS, FGSA, FNA, PAC, BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE, Fondi Comunali ed altre risorse);
- precisato che il Comune di Troia è anche destinatario delle risorse PAC, in quanto Ente capofila e che tali risorse costituiscono parte integrante e sostanziale del nuovo Piano di Zona;

dovendosi procedere all'approvazione del Piano Sociale di Zona senza ulteriore indugio - onde scongiurare, peraltro, il serio pericolo di perdita di risorse finanziarie finalizzate all'attuazione delle politiche sociali dei Comuni aderenti all'Ambito (vedesi attuazione PAC) - si affida al Coordinamento Istituzionale, attraverso l'Ufficio di Piano, il compito di provvedere al superamento

delle sopra elencate criticità, attraverso il completamento dell'iter di ricostruzione finanziaria dell'Ambito e, dunque, il ripristino dell'allineamento tra saldo contabile residui e valore finanziario dell'attuale cassa.

Pertanto, si individua:

- il Comune di Troia, quale Comune capofila e sede dell'Ufficio di Piano nella fase transitoria e, comunque, sino al completamento dei procedimenti di spesa in corso e alla risoluzione delle criticità sopra specificate.

Successivamente, si individuano:

- il Comune di Bovino, quale Comune Capofila e sede del Coordinamento Istituzionale, nominando, sin dall'approvazione della presente convenzione, Presidente del Coordinamento Istituzionale il Sindaco del Comune di Bovino. Si fa salva diversa successiva determinazione del Coordinamento stesso, che potrà prevedere anche un criterio di rotazione tra i Sindaci dell'Ambito. Allo stesso modo potranno essere convocate sedute del Coordinamento Istituzionale presso sedi diverse rispetto a quella del Comune Capofila;

- il Comune di Accadia, sede dell'Ufficio di Piano.

Inoltre, nel determinare una localizzazione della sede dell'ufficio di Piano presso un comune diverso dall'Ente Capofila, sulla base di quanto previsto dallo stesso PRPS 2013-2015, secondo cui *“il responsabile dell'Ufficio di Piano adotta gli atti di gestione finanziaria esclusivamente sul bilancio dell'Ente presso cui l'Ufficio opera*, essendo necessario un più efficiente raccordo tra Ufficio di Piano e sistema di gestione finanziaria dell'Ambito, può prevedersi l'individuazione di una sede operativa dell'Ufficio di Piano presso il Comune Capofila.

Per quanto attiene alla dotazione organica dell'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni pervenute dai Comuni, viste le competenze e caratterizzazioni richieste dal PRPS 2013-2015, deve ritenersi che la responsabilità della funzione di programmazione e progettazione (ossia la responsabilità dello stesso Ufficio) debba esser affidata ad un soggetto esterno in possesso di adeguata e comprovata professionalità, da reclutare attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica da attivarsi a cura del Coordinamento Istituzionale.

Le altre due unità di personale, responsabili rispettivamente delle funzioni di gestione tecnico-amministrativa e finanziario-contabile, alla luce dell'attenta verifica svolta in merito ai nominativi dei funzionari e dei relativi *curricula* forniti dai Comuni di Accadia, Orsara, Bovino e Troia, dovranno esser individuate nei funzionari indicati dal Comune di Troia.

A riguardo si delega il Sindaco di Bovino, nella sua qualità di Presidente del Coordinamento, all'espletamento delle attività funzionali all'istituzione dell'Ufficio di Piano come sopra individuato, compresa la convocazione, all'indomani dell'approvazione del Piano di Zona, di un apposito Coordinamento Istituzionale volto alla designazione delle predette due unità.

Nelle more dell'espletamento dei predetti necessari adempimenti e, dunque, della definizione della procedura selettiva, si stabilisce che la Responsabilità dell'Ufficio di Piano venga affidata al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila.

L'Ufficio di Piano potrà avvalersi, nei limiti previsti dalla Legge, di collaborazioni professionali esterne alla Pubblica Amministrazione ma esclusivamente ai fini della maggiore specializzazione delle competenze dell'Ufficio in ordine a particolari compiti e funzioni, di carattere specialistico e per periodi di tempo limitati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:

- modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2014-2016.

L'ente locale titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite dei seguenti organi: il Coordinamento Istituzionale (organo di indirizzo politico) e l'Ufficio di Piano (tecnostuttura di riferimento e supporto).

Art. 4 – Principi fondamentali

La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali deve essere fondata sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la leale collaborazione degli Enti agli organismi associativi previsti con la presente Convenzione;
- il rispetto delle indicazioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2013-2015, nel perseguimento prioritario degli obiettivi di servizio, attraverso il Piano sociale di zona e nell'incremento della quota di risorse comunali apportate a cofinanziamento dei servizi a gestione associata di ambito;
- il mantenimento della spesa sociale comunale storica complessiva e pro-capite;
- la garanzia dell'equità nell'accesso ai servizi e agli interventi a favore di tutti i residenti dell'Ambito;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione dei servizi e interventi sociali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito;
- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona;
- la collaborazione degli Enti associati alla programmazione coordinata dei Piani di Intervento dei servizi di cura per anziani e per infanzia finanziati con il Piano di Azione e Coesione (PAC).

Art. 5 - Obiettivi

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c) assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale e sociosanitaria indicati dal PRPS 2013-2015 approvato con dgr 1534 del 2 agosto 2013;
- d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- e) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
- f) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

La presente Convenzione avrà durata per tutto il periodo di vigenza del Piano Sociale di Zona 2015-2016. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

Si individua, per quanto in premessa illustrato e che qui s'intende richiamato, il Comune di Bovino quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei comuni.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito adottati dal Coordinamento Istituzionale;

- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte del Coordinamento Istituzionale;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle delibere del Coordinamento Istituzionale, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Coordinamento istituzionale;
- 2) trasmettere semestralmente una relazione tecnica dell'ambito sullo stato di attuazione del Piano di Zona, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

Il Comune capofila indice, altresì, almeno una volta l'anno, per il tramite del Coordinamento istituzionale, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso all'elaborazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 9 - Coordinamento Istituzionale

Il Coordinamento Istituzionale è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'AUSL, finalizzate all'integrazione sociosanitaria, con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del PSdZ, di sovrintendere alla programmazione dei piani locali di intervento dei servizi di cura per l'infanzia e per gli anziani a valere su risorse PAC.

Al Coordinamento istituzionale spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune capofila, su mandato del Coordinamento stesso, individua il RUP che indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

La Presidenza del Coordinamento Istituzionale viene affidata al Sindaco di Bovino, salvo diversa determinazione del Coordinamento, che potrà prevedere anche un criterio di rotazione tra i Sindaci dei Comuni dell'Ambito stesso.

Del Coordinamento Istituzionale fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali, o Consigliere comunale specificamente delegato di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti adottati in seno al Coordinamento istituzionale ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipa il Direttore Generale della ASL, ovvero il Direttore del Distretto socio-sanitario o suo delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di integrazione sociosanitaria.

Ai lavori del Coordinamento Istituzionale partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia, laddove all'ordine del giorno siano poste questioni inerenti la progettazione e organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

Più in generale possono partecipare al Coordinamento Istituzionale, su invito dei Comuni, anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è regolamentato, eventualmente, da un disciplinare approvato dal Coordinamento medesimo.

Art. 10 - Ufficio di Piano

Gli Enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, *ex art. 30, 4° comma*, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni programmatiche, amministrative e contabili dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.

All'Ufficio di Piano sono assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale, impegnate ciascuna per n° 36 h settimanali, che presidiano le seguenti funzioni:

- N. 1 unità con responsabilità della funzione di programmazione e progettazione;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione di gestione tecnica e amministrativa;
- N. 1 unità con responsabilità della funzione finanziaria e contabile.

La funzione di programmazione e progettazione assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- a. Area socio-sanitaria
- b. Area socio-assistenziale
- c. Area socio-educativa

Con particolare riferimento all'area sociosanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria, il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della Legge regionale 3 agosto 2006 n. 25 e relativo regolamento attuativo n. 6/2011.

Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, espressamente assegnate alle Province, partecipa, altresì una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia.

L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;

- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;
- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PSdZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi;
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi al Coordinamento Istituzionale, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Coordinamento Istituzionale;
- esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito

L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo etc);

- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.

Rimandando a quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato in ordine alla costituzione dell'Ufficio di Piano, alla sua sede ed alle modalità di reclutamento dei componenti dello stesso, per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato, di norma, nel Responsabile del Settore Politiche ed Attività Sociali del Comune capofila; lo stesso viene nominato dal Coordinamento Istituzionale con la maggioranza assoluta dei componenti ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio.

Il Responsabile, in mancanza di funzionari interni in possesso di adeguate competenze specialistiche, dovrà essere scelto al di fuori della dotazione organica degli enti convenzionati, con procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni contenute nell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Art. 12 - Competenze del Responsabile

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:

- a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
- c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Coordinamento Istituzionale;
- d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governante.

Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.

Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Coordinamento Istituzionale.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:

- a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
- b) dà esecuzione alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale;
- c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- d) assume l'onere, nei confronti del Coordinamento Istituzionale, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici dei Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente al Coordinamento Istituzionale.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.

Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano di intervento territoriali per i servizi di cura per gli anziani e l'infanzia finanziati con risorse del PAC.

Art. 15 - Rapporti finanziari

I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS 2013-2015 e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.

In particolare tali risorse sono:

- le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;
- i finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- le risorse della ASL previste nell'Accordo di programma sottoscritto con gli Ambiti territoriali anche in attuazione del Piano di intervento territoriale finanziato dal PAC/Programma nazionale servizi di cura agli anziani non autosufficienti;
- le eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di Foggia;
- gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento istituzionale e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 - Collegio arbitrale

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, potranno essere demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali con specifica competenza in materia

In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 18 - Scioglimento della convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario *ad acta*
(avv. Costanza Moreo)